

**RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE N-RETI / SNIE
NEL TERRITORIO DELL'AREA NOLANA**

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate ad incrementare la capacità di rete - Rafforzamento Smart Grid (M2C2.2.1)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI UN TRASFORMATORE DI DISTRIBUZIONE AT/MT DA 220/20Kv – 40MVA ONAN – 50MVA ONAF, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO. PROGETTO n. SG-SNI-025 FINANZIATO CON RISORSE PNRR (DECRETO MASE N. 426 DEL 23/12/2023) - CIG B2D0BEF586 - CUP F38B22001360006

PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 trasformatore di distribuzione trifase AT/MT avente le caratteristiche e gli accessori indicati nella parte tecnica del presente Capitolato.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono finalizzate al potenziamento della rete elettrica dell'area Nolana, cui accede il sistema di distribuzione di energia elettrica gestito dalla Stazione Appaltante, Business Unit N-RETI, nell'ambito del Progetto PNRR di cui all' dall'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate ad incrementare la capacità di rete - Rafforzamento Smart Grid (M2C2.2.1), ed in particolare mirano a conseguire il Target PNRR di "Elettrificazione dei consumi".

3. Tenuto conto delle caratteristiche della fornitura, sotto il profilo quantitativa e qualitativo, nonché dell'unicità funzionale della medesima fornitura, l'appalto è costituito da un unico lotto.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione nel Comune di Nola (NA), in località Boscofangone, presso la cabina primaria di SNIE/N-Reti adiacente alla cabina primaria di e-distribuzione denominata "Nola 220/20 kV".

2. L'Operatore Economico deve garantire l'esecuzione della fornitura conformemente alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica e deve svolgere le seguenti attività:

- produzione del trasformatore e collaudo in fabbrica;
- movimentazione e logistica in sito;
- posa in opera;
- prove finali e collaudo in sito.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore Economico

1. L'Operatore Economico, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore Economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore Economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

4. In particolare, l'Operatore Economico è tenuto alla posa in opera, operazioni di collaudo, prove di accettazione da eseguirsi sul trasformatore così come meglio dettagliate nel capitolato tecnico e alle altre obbligazioni in tema di sicurezza, ambiente e conformità della macchina riportate nel capitolato speciale o/e nello schema di contratto.

Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- c) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- d) il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- e) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

F) le norme del codice civile.

G) il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato e/o i documenti di gara, si considerano prevalenti le disposizioni del capitolato e nei documenti di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l’iniziativa contrattuale, considerando altresì l’applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

- il Capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica;
- l’offerta economica dell’Operatore Economico;
- il DUVRI;

- in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
 - in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;
 - la dichiarazione che identifica il c.d. titolare effettivo;
 - la documentazione richiesta dagli obblighi specifici previsti dalla normativa del PNRR (relazione di genere o sul personale se dovuta, dichiarazioni sui disabili), di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Durata del contratto

1. La fornitura, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna dell'appalto e deve essere consegnata mediante la redazione di un verbale di posa in opera entro mesi 16 (sedici) consecutivi. Il collaudo finale in sito dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla posa in opera. Con il collaudo finale in sito positivo si intende completata la fornitura.

Art. 7 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore Economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'Operatore Economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore Economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 – Revisione dei prezzi

1. In presenza delle condizioni di cui all'art. 9 del Codice dei Contratti Pubblici, è ammessa la rinegoziazione del contratto volta al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.
2. In esecuzione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del Codice, al verificarsi di una variazione del costo

superiore al 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell'Appaltatore dell'80 per cento del maggior costo sopportato.

3. Tali clausole non apportano modifiche che alterano la natura generale del contratto o dell'accordo quadro e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva.

4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il direttore dell'esecuzione, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore Economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. L'Operatore Economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

4. Qualora l'Operatore Economico non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore Economico.

5. Nel caso l'Operatore Economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore Economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. È riconosciuta l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo del contratto, che sarà corrisposta ai sensi dell'art. 125 c. I del d.lgs. 36/2023.

2.- Il restante importo del contratto sarà così corrisposto:

- 30% dell'importo totale della fornitura al verbale di consegna di messa in servizio con esito positivo;

- 30% dell'importo totale della fornitura al collaudo finale in sito positivo e avvenuta consegna di tutti i documenti tecnici (as built, disegni meccanici e di montaggio, schemi elettrici, istruzione per la manutenzione e l'esercizio ecc.), da cui decorre il periodo di garanzia;

- 20% dell'importo totale della fornitura all'approvazione del collaudo e del conto finale.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore Economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto:

a) la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

b) in ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;

c) le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore Economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore Economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

4. La Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore Economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore Economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Una volta emesso il certificato di regolare esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore Economico.

6. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

7. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

8. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

9. L'Operatore Economico si impegna a collaborare con la Stazione Appaltante per adempiere a eventuali nuove e diverse esigenze emerse nel corso dell'esecuzione dell'appalto relative alla documentazione da presentare in sede di controlli amministrativi.

Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore Economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La Stazione Appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore Economico è chiamato a rispondere alla Stazione Appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.

3. La Stazione Appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

4. La Stazione Appaltante potrà disporre durante l'esecuzione del Contratto ogni verifica relativa al rispetto della tempistica di realizzazione e degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto compreso il rilascio della documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e dei principi del PNRR.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D. Lgs. n. 36/2023.

2. È consentito all'Appaltatore fare ricorso alla cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 e della legge n. 52/1991.

3. In ogni ipotesi di cessione dei crediti secondo quanto previsto dal presente articolo, l'Appaltatore, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dal Contratto e dall'Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla fatturazione, comunicherà di volta in volta alla Committente le singole notifiche di cessione delle fatture emesse al netto di eventuali ritenute e/o addebiti effettuati a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge.

Art. 13 – Subappalto

1. Il subappalto è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'Operatore Economico esegue in proprio la fornitura compresa nel contratto ed è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.
3. Il subappalto è ammesso previa autorizzazione della Stazione Appaltante e a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione previste dal d.lgs. 36/2023;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
4. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei contratti pubblici. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119 del Codice, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
5. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.
6. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

7. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

9. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

10. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15 del Codice, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

12. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

13. Il concorrente dichiara all'atto dell'offerta, nella sezione dedicata del DGUE e nella domanda di partecipazione, le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. L'omessa indicazione di voler ricorrere al subappalto non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto.

14. Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

15. Il subappaltatore è tenuto a fornire i dati necessari per l'identificazione del "titolare effettivo" ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e a rendere la dichiarazione attestante l'assenza del conflitto di interesse.

16. Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e ai medesimi obblighi specifici del PNRR attribuiti all'Operatore Economico. In particolare, trovano applicazione anche per il subappaltatore, oltre che per l'Operatore Economico, gli obblighi di rispetto del diritto al lavoro dei disabili e di promozione dell'occupazione giovanile e femminile, di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, da assolvere, dimostrando di aver ottemperato agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e di aver assicurato una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Art. 14 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore Economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 15 – Clausola sul personale

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano nella loro azienda un numero superiore a 50 dipendenti presentano la documentazione richiesta nel disciplinare di gara.
2. Ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 gli operatori economici, che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e inferiore a 50 (cinquanta) dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla Stazione Appaltante nei 6 mesi dalla conclusione del contratto:
 - a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - b) una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
3. Gli operatori economici si impegnano ad assicurare la quota percentuale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile prevista nel bando di gara o nell'offerta, in conformità all'art. 47, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
4. Trova applicazione la disciplina contenuta nel Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC."
5. La violazione delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta l'applicazione di una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo.
6. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 determina, inoltre, l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 (dodici) mesi a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

Art. 16 – Sicurezza

1. L'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti

in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore Economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

4. Con la presentazione dell'offerta, corredata anche dalle specifiche dichiarazioni all'uopo richieste, l'Appaltatore attesta:

a. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione della posa in opera della fornitura, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori del contratto e di aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b. di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale specializzato e adeguatamente formato tali da permettere l'esecuzione dei lavori compresi nel contratto con particolare riferimento alla realizzazione delle opere sulla rete elettrica AT/MT/BT, nelle stazioni elettriche di AT;

c. di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettarle e a farle rispettare ai propri incaricati, assumendo a proprio carico la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze.

5. L'Operatore Economico prende atto che la Stazione Appaltante fornirà, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/08, un documento unico di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (il "DUVRI N-Reti").

6. Nel caso in cui, nello svolgimento od in dipendenza o connessione con le attività indicate all'articolo 2, comma 2, l'Operatore Economico dovesse sostenere costi aggiuntivi per componenti e/o materiali ivi impiegati od acquisiti presso terzi e/o per servizi forniti od acquisiti da terzi, gli stessi resteranno a totale carico dell'Operatore Economico.

7. Nell'esecuzione delle attività indicate all'articolo 2, comma 2, l'Operatore Economico eseguirà i controlli sulle matrici ambientali potenzialmente impattate, riferendo al/alla Committente/Stazione Appaltante dei relativi risultati finali delle attività di controllo, di modo che lo stesso/la stessa possa determinare, quale Gestore e Titolare dell'impianto, in ordine a – ed eseguire o far eseguire – le azioni e gli adempimenti prescritti da legge od atti aventi forza od efficacia di legge ovvero da atti o provvedimenti amministrativi.

8. L'Operatore Economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 17 – Elezione di domicilio dell'Operatore Economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) dell'Operatore Economico o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore Economico.

Art. 18 – Garanzia definitiva

1. Per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.

2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

6. In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 19 – Obblighi assicurativi

1. L'Operatore Economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione Appaltante, sia dell'Operatore Economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'Operatore Economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. A tale scopo l'Operatore Economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

5. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore Economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

6. Copia delle polizze deve essere consegnata alla Stazione Appaltante prima dell'inizio della fornitura.

7. Resta inteso che la stipula delle assicurazioni di cui al presente Articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Operatore Economico nei confronti della Stazione Appaltante.

8. L'Operatore Economico sarà tenuto a verificare che - nei limiti e nella misura dei rischi verificabili in relazione all'oggetto ed all'esecuzione del contratto di subappalto e/o subfornitura - le relative coperture assicurative siano stipulate e mantenute in vigore anche da tutti gli eventuali subappaltatori, fornitori e/o subfornitori che verranno dalla stessa utilizzati.

Art. 20 – Penali – Premio di accelerazione

1. Ai sensi dell'articolo 126 del Codice, è prevista una penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna della fornitura, pari all'1‰ (per mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora l'ultimazione della fornitura prevista in contratto avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale del 1‰ (per mille), sempre che l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del computo del premio di accelerazione per consegna si intende il collaudo finale in sito positivo e la consegna di tutta la documentazione da rendere all'esito del collaudo, certificata da un verbale di presa in consegna.

Art. 21 – Risoluzione e recesso del contratto

1. La Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle condizioni di cui all'articolo 122 c. I del Codice dei Contratti.
2. La Stazione Appaltante risolve il contratto se riscontra un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
3. La Stazione Appaltante risolve altresì il contratto in tutti i casi in cui, l'esecuzione delle prestazioni sia comunque ritardata per negligenza dell'Appaltatore o comunque in caso di inadempimento significativo, ai sensi dell'art. 1455 c.c., cui l'Appaltatore non abbia posto rimedio in esito a diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
4. È comunque motivo di risoluzione del Contratto:
 - a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida;
 - b) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo totale superiore al 20% dell'importo contrattuale complessivo;
 - c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva richiesta;
 - d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - e) violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;
 - f) accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;

g) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione del contratto.

5. La risoluzione opera di diritto, allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto mediante PEC all'Appaltatore di volersi avvalere delle clausole risolutive del Codice dei Contratti e di quelle sopra indicate.

6. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione del Contratto a spese dell'Appaltatore.

7. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtati gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

8. La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, tenendo indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni effettuate, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

Art. 22 – Garanzia di funzionamento

1. L'Operatore Economico garantisce la regolarità della fornitura e il suo corretto funzionamento e altresì si impegna a che la Stazione Appaltante benefici delle garanzie rilasciate dai propri fornitori e/o subappaltatori sui componenti principali del Trasformatore ed installati direttamente dall'Operatore Economico in esecuzione delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, anche procurando, laddove consentito e reso possibile da detti fornitori e/o subappaltatori, la sottoscrizione da parte di questi ultimi di una apposita lettera che estenda tale garanzia alla Stazione Appaltante. Tale impegno non costituisce una promessa dell'obbligazione e/o del fatto del terzo e comunque, nel caso in cui l'Operatore Economico dimostri di essersi adoperata a tal fine con ordinaria diligenza (facendosi portatrice nei confronti di detti fornitori e/o subappaltatori di richieste della Stazione Appaltante allorché la Stazione Appaltante stessa, autonomamente o su segnalazione dell'Operatore Economico, le espliciti per iscritto all'Appaltatore con il corredo delle relative indicazioni, motivazioni e/o argomentazioni) la Stazione Appaltante non potrà pretendere in alcun modo nei confronti dell'Operatore Economico l'esecuzione dell'impegno, il raggiungimento di obiettivi e/o risultati, né il risarcimento di danni ad alcun titolo e causa.

2. Nel caso in cui occorra sostituire componenti principali del Trasformatore acquistati ed installati direttamente dall'Operatore Economico nell'esecuzione dei propri servizi ed esse non siano sostituite direttamente dal relativo produttore o venditore, saranno sostituite a cura dell'Operatore Economico – ma a spese e con costi a carico del/della Committente/Stazione Appaltante, ad eccezione del caso in cui i vizi e/o difetti dipendano dal fatto del fornitore e/o subappaltatore dell'Operatore Economico.

Art. 23 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Nola.

Art. 24 – Norma di chiusura

1. L'Operatore Economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.